

## **Disegno di legge costituzionale recante: “Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale”**

### **Art. 1**

*(Modifiche in tema di regioni a statuto speciale)*

1. All'articolo 116 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: «adottati con legge costituzionale» sono aggiunte le seguenti: «; in materia finanziaria l'autonomia si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali».

### **Art. 2**

*(Modifiche in tema di potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.»;

*b)* al secondo comma, alla lettera *a)*, le parole: «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;» sono sostituite dalle seguenti: «politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea;»;

*c)* al secondo comma, alla lettera *e)*, dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;»;

*d)* al secondo comma, alla lettera *g)*, dopo le parole: «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» sono aggiunte le seguenti: «; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

*e)* al secondo comma, alla lettera *p)*, dopo le parole: «legislazione elettorale, organi di governo» sono inserite le seguenti: «, principi generali dell'ordinamento»;

*f)* al secondo comma, dopo la lettera *s)*, sono aggiunte le seguenti:

«*s-bis*) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

«*s-ter*) ordinamento della comunicazione;

«*s-quater*) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.»;

*g)* il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: commercio con l'estero; turismo; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del

territorio; porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, alla quale spetta di disciplinare i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale.»;

h) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Nelle materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concorrente le regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili attinenti alle materie del secondo comma.»;

i) al sesto comma i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni per l'attuazione delle proprie leggi nelle materie di rispettiva competenza.»;

2. L'articolo 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è abrogato.

### **Art. 3**

*(Modifiche in tema di impugnazione delle leggi regionali)*

1. All'articolo 127 della Costituzione, al primo comma, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione» sono aggiunte le seguenti: «o dall'inutile decorso del termine fissato ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117».

2. Nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante: «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli articoli 28 e 29 sono abrogati.

3. All'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al comma 2, sono soppresse le parole: «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,».

4. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione Siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si applica la disciplina posta dall'articolo 127 della Costituzione. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la regione Siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.